

## EMENDAMENTO WEB TAX RELAZIONE

Ormai da tempo, e in misura sempre più pesante e insidiosa, le pratiche di ottimizzazione fiscale delle multinazionali digitali distorcono la concorrenza e ostacolano un'imposizione fiscale equa ed efficace nei Paesi dove operano. La crescente erosione delle basi imponibili comporta effetti negativi sulle entrate degli Stati, con ciò minando la possibilità di finanziare le politiche pubbliche.

Gli effetti distorsivi della concorrenza, derivanti da tali pratiche, si manifestano in tre forme principali:

a) tra le cosiddette *Over the top* (Ott) e le imprese che competono nello stesso settore: per esempio, nella pubblicità si è consolidata da anni una situazione di privilegio a vantaggio di Google e Facebook, che accentrano ricavi e redditi imponibili in giurisdizioni fiscali di comodo, e a svantaggio delle altre imprese europee, le quali pagano le imposte agli Stati nazionali dove realizzano ricavi e reddito;

b) tra le Ott e le altre imprese che producono e distribuiscono beni e servizi diversi da quelli digitali dematerializzati, ma non certo meno utili alla collettività;

c) tra le Ott e le altre imprese in genere nell'accesso al mercato dei capitali che si regola sui bilanci di ciascuna impresa e tende a premiare le posizioni monopolistiche raggiunte dalle principali piattaforme digitali, che costituiscono la base tecnologica delle Ott.

Ancor più evidente è l'iniquità delle posizioni fiscali privilegiate delle Ott nei Paesi che ne ospitano le attività. Il fenomeno è relativamente nuovo, ma si va estendendo con grande rapidità. E si associa - lo ricordiamo per inciso - alla più tradizionale migrazione delle grandi società, specialmente se *holding*, verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e a normativa societaria più protettiva degli assetti di controllo. L'iniquo privilegio fiscale delle Ott non è necessariamente da ricondurre alla violazione della legislazione vigente, a sofisticate tecniche di evasione fiscale. È la rapida trasformazione digitale dell'economia che consente di sfruttare l'obsolescenza delle norme applicabili in un contesto tributario internazionale, norme che sono tuttora ancorate a categorie tipiche della *old economy*, in cui le attività economiche si potevano svolgere in altri Paesi soltanto mediante la materiale costituzione di sedi di affari, con relativi immobili e personale. Come è noto, le norme internazionali richiedono che le imprese residenti in un Paese (per ipotesi: l'Irlanda) siano tassabili in un altro Paese in cui realizzano profitti anche abbondanti (per ipotesi: l'Italia) solo a condizione di avervi impiantato una stabile organizzazione ovvero una sede materiale fissa. Ne consegue che, qualora la stabile organizzazione non esista (perché non è necessaria alla vendita di prodotti digitali o perché la costituzione di una base fissa può essere altrimenti evitata), l'Italia non ha il diritto di tassare i profitti derivanti da ricavi realizzati sul suo territorio: essi saranno tassati in Irlanda.

La questione è ben nota non solo fra gli specialisti di diritto tributario internazionale, ma anche nelle organizzazioni internazionali e nelle istituzioni europee. Di recente se ne sono occupate l'Ocse e la Commissione europea. Quest'ultima, nella Comunicazione del 21 settembre 2017, annuncia un proprio intervento nel caso in cui le organizzazioni internazionali competenti, principalmente l'Ocse, non dovessero pervenire a una soluzione conclusiva ed efficace. Tale comunicazione fa seguito alla dichiarazione congiunta del 7 settembre con cui i governi di Italia, Francia, Germania e Spagna, ben presto sostenuti da molti altri Stati membri, si propongono di sottoporre finalmente a tassazione le imprese dell'economia digitale. In quel documento i quattro Ministri delle finanze affermano che "essere in grado di tassare adeguatamente le società operanti nell'economia digitale è un'importante sfida per l'Unione europea". E aggiungono: "Non dobbiamo più accettare che queste aziende facciano affari in Europa pagando un importo minimo di tasse all'erario dei singoli Stati membri. È in gioco l'efficienza economica, così come l'equità e la sovranità fiscale". I quattro Paesi chiedono pertanto alla Commissione europea di "esplorare le opzioni compatibili con il diritto dell'Ue e di proporre soluzioni efficaci basate sull'idea di istituire una cosiddetta *equalisation tax* sul fatturato generato in Europa dalle società digitali".

Ora, pur considerando preferibile su queste materie un intervento chiaro, efficace e definitivo dell'Ocse, e pur lasciando ovviamente i profili Iva alla Commissione europea, che ne ha la competenza esclusiva, è tuttavia possibile e utile varare una normativa a livello nazionale. Come, del resto, ha confermato in Parlamento il presidente del Consiglio dei ministri. È in questo quadro che presentiamo l'emendamento per introdurre in Italia quella che ormai viene comunemente chiamata *web tax*.

Con questa proposta emendativa, in sintesi ci si propone di:

- a) rafforzare l'azione di accertamento dell'Amministrazione finanziaria italiana dotandola di più adeguati strumenti informativi, che le consentano di disporre penetranti interventi antielusivi, con particolare riferimento all'esistenza delle stabili organizzazioni;
- b) dare corpo alle prese di posizione dei principali Stati membri, introducendo una forma di tassazione della cosiddetta *web economy* che tenga conto dei nuovi modelli organizzativi, e dunque societari, delle attività digitali.

Veniamo all'illustrazione dei diversi commi.

I primi commi (da 1 a 6) sono mirati a fare sì che gli intermediari finanziari, e cioè principalmente banche e società di carte di credito, raccolgano, quando effettuano pagamenti per conto dei clienti a un soggetto non residente, il codice fiscale ovvero il numero di partita Iva se il non residente ne dispone. Ove così non fosse - il non residente potrebbe essere un operatore estraneo alla Ue - il rapporto può comunque essere acceso e operare previa attribuzione di un codice identificativo provvisorio. Il codice fiscale o il numero di partita Iva oppure ancora il codice identificativo consentono all'Anagrafe tributaria di monitorare le attività del non residente in questione, comunitario o extracomunitario che sia. Ma, se in sei mesi, un lasso di tempo non brevissimo, l'operatore estero in questione riceve più di 1.500 pagamenti per un ammontare non inferiore a un 1,5 milioni di euro, suonerà un campanello d'allarme. E l'operatore estero riceverà la convocazione presso l'Agenzia delle Entrate che, in contraddittorio, valuterà se quella mole di operazioni viene effettuata attraverso una stabile organizzazione in Italia. Nessun automatismo, dunque, ma la sana e prudente ricerca delle effettive modalità di svolgimento del *business* a partire da alcuni dati incontestabili: la

numerosità, l'intensità e la dimensione economica di un'attività generatrice di flussi di denaro dall'Italia verso l'estero.

Queste disposizioni richiedono interventi organizzativi di una certa complessità sia da parte degli intermediari finanziari sia da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, tali disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2018 (comma 16). Governo e Parlamento potranno quindi tener conto di eventuali prese di posizione dell'Ocse e della Commissione europea che, come anche noi auspichiamo, fossero nel frattempo definite.

La modifica all'articolo 162 del Tuir, proposta con il comma 7, ha anzitutto lo scopo di aggiornare i requisiti della stabile organizzazione adeguandoli all'evoluzione che essi ordinariamente dovrebbero subire in seguito alle successive elaborazioni dei documenti Ocse (*Commentaries*). Si vuole poi fornire una clausola antielusiva mirata, qualora si verificino situazioni che fanno presagire l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell'operatore non residente abilmente dissimulata. Lo stesso documento Ocse del 5 ottobre 2015 lascia intendere quanto frequenti e pericolose possano essere le manipolazioni effettuate da imprese digitali per evitare che le loro modalità operative possano essere qualificate come requisiti oggi idonei a dare luogo a stabili organizzazioni nel senso tradizionale. La formulazione della lettera g), aggiunta al comma 2 dell'articolo 162, ha proprio lo scopo di individuare nella stabilità, nella ricorrenza e nella dimensione economica dell'attività dell'operatore digitale non residente gli elementi in presenza dei quali sussiste una stabile organizzazione del medesimo, nonostante le accortezze che questi possa avere adottato. Si tratta, quindi, di una disposizione di carattere antielusivo che, come tale, non contrasta con la disciplina convenzionale mirando, anzi, al suo pieno rispetto. Sarà, del resto, compito dell'amministrazione finanziaria motivare – come richiesto dalla giurisprudenza europea – la strumentalità della costruzione atta a non far emergere la consistenza fisica dell'attività dell'operatore non residente.

Con il comma 8 si propone di inserire nel DPR n. 600 del 1973 un articolo 41-*quater* in cui trovano sbocco le attività di raccolta dati dell'amministrazione finanziaria di cui ai primi sei commi. Tale sbocco consiste, come detto, nell'invito rivolto all'operatore estero a prendere contatto con l'ufficio competente dell'Agenzia per definire in contraddittorio la propria posizione, ivi compresa la verifica dell'effettiva sussistenza della stabile organizzazione. In quella sede, si potrà ricorrere sia al cosiddetto *ruling* internazionale sia al *ruling* disapplicativo di recente istituzione.

Le attività digitali, comunque, meritano una nuova attenzione, perché costituiscono una manifestazione di capacità contributiva. Anche altri Paesi, a cominciare dall'India, hanno individuato una autonoma attitudine delle attività digitali alla contribuzione fiscale e la stessa Commissione europea, con il citato documento del 21 settembre, ha sottolineato l'opportunità di fare ricorso a un prelievo *ad hoc*. Per queste ragioni riteniamo sia giunto il momento di introdurre una imposta generale sulle attività digitali, pur con le necessarie franchigie.

L'individuazione di tali attività, va detto, risulta meno semplice e intuitiva di quanto si possa immaginare e va costantemente aggiornata, seguendo l'evoluzione dei diversi *business* digitali sia in relazione ai prodotti e servizi offerti al mercato sia in relazione ai modelli organizzativi aziendali. È quindi preferibile affidare la loro puntuale individuazione - nel quadro di principi e criteri generali fissati dalla norma primaria - a un decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze che ne descriva le caratteristiche, e successivamente le aggiorni. Questa ricognizione dovrà essere effettuata entro il 1° luglio 2018; il nuovo prelievo scatterà dopo questa data, al pari della raccolta dei dati relativi ai pagamenti a favore di soggetti non residenti da parte degli intermediari finanziari (comma 16).

L'imposta in questione (commi da 9 a 15) si applica, con l'aliquota del 6%, sul corrispettivo pagato per le prestazioni di servizi relative alle attività digitali pienamente dematerializzate. Considerato che le transazioni relative a tali prestazioni avvengono sul circuito digitale, pare opportuno prevedere la riscossione dell'imposta direttamente da parte del cliente consentendo espressamente al cliente medesimo di trattenerne l'importo al momento del pagamento della prestazione per versarlo successivamente all'erario.

L'imposta si applica solo sui corrispettivi versati da soggetti diversi dalle persone fisiche (quindi imprese ed enti non commerciali, pubbliche amministrazioni incluse), al di sopra di una soglia di irrilevanza fissata in 30 euro. È sembrato inopportuno e troppo complicato, quantomeno in una prima fase, coinvolgere nel prelievo le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa.

L'imposta, inoltre, non si applica nei rapporti fra soggetti che producono reddito di impresa sul territorio nazionale (B2B), ivi inclusi i soggetti non residenti ma con stabile organizzazione in Italia (visto che anche queste producono, tecnicamente parlando, reddito d'impresa).

L'imposta si applica, dunque, solo qualora chi acquista sia un contribuente residente, diverso dalle persone fisiche, che corrisponde un importo a un soggetto che non produce reddito d'impresa in Italia, ossia, per esempio, a un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia. Si applicano, in materia di accertamento e riscossione, le ben note disposizioni previste nei Decreti 600 e 602 del 1973.

È infine prevista una clausola di invarianza della spesa (comma 17).